



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

ORIGINALE

GESTIONE TERRITORIO

ORDINANZA N. 11 del 18-05-2020

**Oggetto: SOSPENSIONE EFFICACIA PRECEDENTI ORDINANZE
RELATIVE AGLI ORARI PER ATTIVITA' DI ACCONCIATURA,
ESTETICA E SERVIZI SIMILARI.**

Premesso che

- in data 31/03/2006 è stato approvato il regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatura, estetica e servizi similari;

Preso atto che

- al seguito del lockdown stabilito dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria creata da COVID 19, le imprese di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing hanno dovuto sospendere la propria attività, con grave danno economico per le imprese stesse;

-che con i seguenti atti normativi:

-Decreto Legge 16/05/2020 n. 33

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020

-Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 è consentita la riapertura a partire dal 18 maggio 2020, nel rispetto dei protocolli di sicurezza individuati;

Visto che in base all'art. 3 co. 1 lett. d bis) del D.L.226/2006 come convertito dalla L.248/2006 e successive modificazioni, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 19.12.2012, è già stata attuata da diversi anni, una forte liberalizzazione in materia di orari;

Considerato che il punto 2 del protocollo allegato 3 all'Ordinanza Regionale n. 82 del 17/05/2020 prevede l'opportunità di ampliare la fascia oraria di accesso e delle giornate di apertura per i clienti, favorendo l'alternanza del personale su più turni di lavoro;

Preso atto che la presente ordinanza sostituisce le precedenti emanate per disciplinare gli orari delle attività in argomento;

Ritenuto opportuno modificare per le ragioni suddette gli orari attualmente in vigore, fino alla cessata emergenza da parte del Consiglio dei Ministri o altro atto normativo;

Richiamate:

- la Legge 17 agosto 2005 n. 174, “Disciplina dell’attività di acconciatore”
- la legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”
- il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni in Legge n. 40 del 02/04/2007;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- 1) Che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate allo svolgimento delle attività di acconciatura, estetica e servizi simili siano disciplinate come di seguito specificato:
 - a) conferma apertura dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con un margine di tolleranza di 45 minuti sull’orario stabilito per la chiusura, a porte chiuse, ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;
 - b) chiusura infrasettimanale e domenicale/festiva facoltativa;
 - c) obbligatoria l’esposizione, in modo ben visibile al pubblico anche dall’esterno, del cartello indicante l’orario prescelto; il cartello deve riportare anche l’eventuale giornata/giornate di chiusura infrasettimanale, qualora sia stata individuata;
- 2) Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 18 maggio 2020, fino a dichiarata di cessata emergenza da parte del Consiglio dei Ministri o altro atto normativo.
- 3) La presente ordinanza sostituisce le precedenti emanate per disciplinare gli orari delle attività di acconciatura, estetica e servizi simili.
- 4) Le attività oggetto della presente ordinanza dovranno essere svolte nel pieno rispetto della disciplina edilizia, urbanistica e in materia di inquinamento acustico.

DISPONE ALTRESI’

che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito internet e sia inviata alle associazioni di categoria del settore invitandole alla massima diffusione presso i propri associati, beneficiari di quanto in essa contenuto.

MODALITA' DI RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).

Responsabile di Area

Rizzioli Geom. Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa